

Gli elenchi INTRASTAT



Chi effettua operazioni con i Paesi dell'Unione Europea ha l'obbligo di presentare, con trasmissione telematica, agli uffici dell'Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi (modelli INTRASTAT) con riferimento sia alle cessioni e agli acquisti intracomunitari, che alle prestazioni di servizi rese o ricevute in ambito comunitario.

È necessario prestare particolare attenzione al fatto che la [Direttiva Comunitaria 2008/8/CE](#) ha modificato il luogo di imposizione delle prestazioni di servizi mentre la [Direttiva 2008/117/CE](#) ha stabilito l'obbligo generalizzato di comunicare attraverso la presentazione dei modelli INTRASTAT tutte le prestazioni di servizi effettuate o ricevute in ambito comunitario.

Pertanto, gli elenchi riepilogativi, dovranno essere presentati anche dai soggetti passivi che, ad esempio, ricevono prestazioni di servizi comunitarie per le quali l'IVA sia dovuta dal committente stabilito in altro Paese UE (come l'impresa italiana che si avvale delle prestazioni di un avvocato francese).

Le fatture emesse prima della spedizione, o consegna, delle merci non devono essere indicate negli elenchi relativi al periodo di riferimento in cui la fattura è stata registrata nei libri IVA, ma in quelli riguardanti il periodo in cui le merci sono state effettivamente trasportate o spedite.

Gli elenchi INTRASTAT contengono anche la richiesta di informazioni di natura statistica, utilizzate dall'ISTAT per studiare gli scambi tra paesi UE.

In sostanza gli elenchi INTRASTAT sono di due tipi:

Modello INTRA-1 relativo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi resi in ambito comunitario, composto da:

- un frontespizio – modello INTRA-1;
- il riepilogo delle cessioni di beni intracomunitarie – modello INTRA-1 Bis;

- il riepilogo per le rettifiche a cessioni di beni di precedenti periodi – modello INTRA-1 Ter;
- il riepilogo dei servizi intracomunitari resi – modello INTRA-1 Quater;
- il riepilogo per le rettifiche a servizi resi di periodi precedenti – modello INTRA-1 Quinquies;

Modello INTRA-2 relativo agli acquisti intracomunitari e ai servizi ricevuti in ambito comunitario, composto da:

- un frontespizio – modello INTRA-2;
- il riepilogo degli acquisti di beni intracomunitari – modello INTRA-2 Bis;
- il riepilogo per le rettifiche agli acquisti di beni di precedenti periodi – modello INTRA-2 Ter;
- il riepilogo dei servizi intracomunitari ricevuti – modello INTRA-2 Quater;
- il riepilogo per le rettifiche a servizi ricevuti di periodi precedenti – modello INTRA-2 Quinquies.

I modelli INTRASTAT devono essere presentati esclusivamente per via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mensile o trimestrale) di riferimento.

Il periodo di riferimento per la presentazione dei modelli varia a seconda dell'ammontare delle cessioni e dei servizi resi e degli acquisti e dei servizi ricevuti effettuati nei quattro trimestri precedenti rispetto a quello di riferimento o che si presume di effettuare se si è nell'anno di inizio attività.

In particolare:

Sia in caso di cessioni (Modello INTRA 1) che in caso di acquisti (Modello INTRA 2):

- la presentazione è trimestrale, se il volume degli scambi o dei servizi resi non ha superato il valore di € 50.000 in nessuno dei 4 trimestri rispetto a quello di riferimento e dovrà avvenire entro il 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento
- la presentazione è mensile, se il volume degli scambi o dei servizi resi è superiore a € 50.000 anche in uno solo dei 4 trimestri precedenti e dovrà avvenire entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento.

In particolare per determinare la soglia (euro 50.000) e quindi verificare se l'adempimento è mensile o trimestrale, è necessario aver riguardo al mancato superamento del limite nei quattro trimestri che precedono quello interessato alla presentazione dei modelli sia con riferimento ai beni che ai servizi.

Nel caso in cui le cessioni/acquisti (sia di beni che di servizi) non superino i 50.000 euro in nessuno dei quattro trimestri precedenti, è quindi possibile presentare gli elenchi trimestralmente (ad esempio cessioni di beni per 40.000 euro, cessione di servizi per 30.000 euro, l'operatore è trimestrale per Intra 1).

Si precisa inoltre che ai fini della verifica della periodicità della presentazione di ciascun elenco, il limite dei 50.000 euro si assume per ciascuna categoria di operazioni; perciò, ad esempio, il superamento della soglia per le cessioni di beni obbliga alla frequenza mensile anche per i servizi resi.

Il meccanismo di verifica dei limiti prevede il cambio di periodicità obbligatorio per quanti superano il valore soglia di euro 50.000 nel corso del trimestre, a partire dal mese successivo al superamento stesso; ciò implica quindi la necessità di monitorare costantemente l'andamento delle operazioni intracomunitarie nel corso di periodi differenti. Volendo esemplificare, se la soglia di euro 50.000 è superata nel corso del 3° trimestre, ad esempio in agosto 2014, ciò significa che la nuova cadenza di presentazione mensile degli elenchi decorrerà dal mese di settembre 2014, con presentazione telematica entro il giorno 25 ottobre dei riepiloghi mensili sia di agosto che di settembre 2014. Adempimenti del tutto analoghi a quelli sopra descritti devono poi essere rispettati anche dagli operatori che effettuano acquisti o prestazioni di servizi intracomunitari e superano nel corso del trimestre la soglia dei 50.000 euro.

Periodicità cessioni e acquisti beni/servizi intracomunitari

Ammontare delle operazioni	Periodo di riferimento	Termine di presentazione
Da 0 a 50.000 euro nei 4 trimestri precedenti	Trimestrale	Telematico entro il 25 del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento.
Oltre 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti	Mensile	Telematico entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento

Riduzione del contenuto informativo del modello Intrastat dei servizi

Il Decreto Semplificazioni fiscali ([art. 23 del D.Lgs. 175/2014](#)) ha ridotto il contenuto informativo degli elenchi Intrastat dei servizi (resi e ricevuti), introducendo l'obbligo di comunicare le sole informazioni relative al *numero di partita IVA della controparte, il valore totale della transazioni in euro, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta e il Paese di pagamento.*

A tal proposito l'Agenzia delle dogane, con la determinazione [prot. n. 18978/RU](#) del 19 febbraio 2015, ha modificato le istruzioni alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat, chiarendo che le disposizioni contenute nell'art. 23 del D.Lgs. 175/2014 vengono attuate rendendo facoltativa, per gli elenchi con periodo di riferimento decorrente dal 01/01/2015, la compilazione dei campi numero e data fattura, modalità di erogazione del servizio e modalità d'incasso.

Novità sul tema

Nuove istruzioni per il modello Intrastat dei servizi resi e ricevuti

A seguito della semplificazione degli elenchi Intrastat dei servizi, introdotta dall'art. 23 del D.Lgs. 175/2014, vengono modificate le istruzioni alla compilazione dei modelli riepilogativi relativi ai servizi ricevuti dai soggetti passivi intracomunitari e, a questi ultimi resi.

- [Protocollo n. 18978/RU del 19 febbraio 2015 - Agenzia delle Dogane](#)

Modelli Intrastat 2015: semplificazione del contenuto informativo e modifiche al carico sanzionatorio

La Circolare 31/E fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto semplificazioni in merito ai modelli Intrastat: i modelli riepilogativi relativi ai servizi ricevuti dai soggetti passivi intracomunitari e, a questi ultimi resi, accoglieranno numeri di partita Iva delle controparti, valore totale delle transazioni, codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta, Paese di pagamento.

- [Circolare 31/E Agenzia delle entrate](#)

Semplificazione degli elenchi Intrastat dei servizi e revisione del regime sanzionatorio

Gli artt. 23 e 25 del decreto legislativo n. 175 sulla semplificazione fiscale introducono novità sul modello Intrastat per le prestazioni intracomunitarie di servizi

- [Art.23 DLgs 175/2014](#)
- [Art.25 DLgs 175/2014](#)

Altre Norme, Prassi e Giurisprudenza

- [Direttiva CE 12 febbraio 2008 n.8](#)
- [Direttiva CE 16 dicembre 2008 n.117](#)